

Sentenza dell'8 gennaio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice estensore: Dott. Lorenzo Lentini

Il socio che abbia partecipato, con voto determinante, all'adozione di una deliberazione assembleare poi impugnata da un altro socio è portatore di un interesse ad intervenire in giudizio per appoggiare le ragioni della società al fine di evitare che siano posti nel nulla gli effetti di un atto alla cui formazione egli ha contribuito (e che deve, pertanto, presumersi conforme alle sue scelte), interesse non già di mero fatto, bensì giuridicamente qualificato dalla condizione stessa di socio, il quale, per un verso, è titolare di diritti partecipativi che lo abilitano (nei limiti proporzionali della sua quota) ad influenzare secondo i propri intenti il processo decisionale dell'assemblea, e, per altro verso, è sì vincolato alle deliberazioni da quest'ultima adottate, ma sul presupposto che dette delibere (se prese nel rispetto della legge e dello statuto) vincolino allo stesso modo anche gli altri soci (conf. Cass. n. 4929/2003).

Con riferimento alle società di persone, salvo quanto diversamente previsto dallo statuto, non trova applicazione la disciplina legale in materia di metodo assembleare, tipica delle società di capitali, dovendosi fare riferimento ai principi generali sugli atti negoziali plurilaterali. Al riguardo, l'eventuale censura della decisione dei soci fondata sull'identità del soggetto che ha curato l'invio ai soci degli "avvisi di convocazione" non può trovare accoglimento, trattandosi di comunicazione non prescritta dalla legge.

In tema di impugnazione della decisione di trasformazione della società, il disposto dell'art. 2500-bis c.c. (*"eseguita la pubblicità di cui all'art. 2550 c.c., l'invalidità dell'atto di trasformazione non può più essere pronunciata"*) osta all'accoglimento di ogni domanda tesa alla dichiarazione di nullità ovvero all'annullamento dell'atto di trasformazione oggetto dell'impugnazione medesima, i cui effetti sono da ritenersi irreversibili una volta che siano stati pacificamente eseguiti gli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina in materia di trasformazione di società.

In ipotesi di impugnazione della decisione di trasformazione della società fondata sulla mancata condivisione con i soci di minoranza della perizia di stima ex art. 2500-ter c.c., tale impugnazione non può trovare accoglimento non sussistendo alcun obbligo di informazione preventiva in favore dei soci finalizzato all'assunzione della decisione.

In ipotesi di impugnazione della decisione di trasformazione della società fondata sulla pretesa nullità dell'atto di trasformazione per la violazione di norme imperative derivante dalla difformità dei valori della perizia di stima ex art. 2500-ter c.c. rispetto ai valori patrimoniali recepiti in bilancio, la domanda non può trovare accoglimento attesa la manifesta diversità di funzioni e tenuto conto della considerazione per cui si tratta di documenti sottoposti a criteri di redazione distinti.

Il socio che esprime voto favorevole alla propria nomina come amministratore non versa per ciò solo in una situazione di conflitto di interesse con la società rilevante ai fini dell'art. 2373 c.c.

In tema di deliberazioni di nomina (o revoca) dei componenti dell'organo amministrativo, deve rilevarsi che: a) ciascun socio è libero di nominare amministratori di propria fiducia e gradimento, senza che ciò comporti, di regola, il perseguimento di un interesse "personale antitetico a quello

sociale"; b) gli amministratori nominati dall'assemblea della società debbono, a loro volta, adempiere il loro mandato nel rispetto di precisi obblighi e responsabilità stabiliti nell'interesse della società amministrata (conf. Trib. Brescia, 9 aprile 2008). Da ciò ne consegue che tali deliberazioni possono ritenersi viziate per abuso della regola di maggioranza solo in casi del tutto particolari (si pensi, esemplarmente, al caso di nomina di un amministratore del tutto privo delle necessarie conoscenze tecniche, ispirata al fine di avvantaggiare una impresa concorrente alla quale è interessato il socio di maggioranza, o di un amministratore in palese e insuperabile conflitto di interesse con la società, sempre al fine di perseguire un interesse extra sociale della maggioranza), essendo la nomina delle persone cui affidare l'amministrazione naturalmente rimessa alla volontà della maggioranza, trattandosi di scelta che poggia tipicamente sull'elemento fiduciario.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso con atto di citazione dai soci di minoranza di una società in accomandita semplice con cui impugnavano le decisioni adottate dai soci di maggioranza di trasformazione della società medesima da s.a.s. in s.r.l. e di nomina ad amministratore unico di uno dei soci della società, con voto unanime dei presenti. Gli attori precisavano di non avere presenziato alle decisioni oggetto di impugnazione e, quanto alle censure poste a fondamento della impugnazione medesima, contestavano:

a) l'invalidità delle decisioni impugnate per "mancanza assoluta di informazione" e vizi di convocazione, lamentando la mancata ricezione dell'avviso di convocazione nel termine di legge e "senza il rispetto dei 10 giorni previsto dallo statuto", la convocazione da parte di soggetti "privi del potere di convocazione dell'assemblea in quanto soggetti non amministratori" e la mancata condivisione preventiva della perizia di stima ex art. 2500-ter c.c. "nonostante le richieste in tal senso" della minoranza;

b) l'annullabilità delle delibere a causa della sussistenza (i) di un "conflitto di interessi per interesse personale extrasociale ex art. 2373 c.c." in capo al nuovo amministratore della società e agli altri soci di maggioranza, nonché (ii) dell'abuso posto in essere dalla maggioranza ai danni della minoranza, affermando che l'operazione, inutile e costosa, sarebbe stata ideata ed eseguita al solo fine di esautorare il precedente amministratore della s.a.s. e affidare la gestione della s.r.l. al socio in conflitto di interesse, nominato nuovo amministratore;

c) l'illiceità delle delibere per contrarietà a norme imperative "alla luce dei dati contabili posti alla base dell'assemblea" con cui i soci hanno successivamente approvato il bilancio di esercizio e deliberato la ricapitalizzazione della società, considerata la difformità dei valori di cui alla perizia di stima ex art. 2500-ter c.c. rispetto ai valori patrimoniali recepiti in bilancio, con la conseguenza che "occorrerà verificare a mezzo di c.t.u. se alla data di efficacia della trasformazione esistevano i presupposti di legge (art. 2500-ter c.c.) per procedere con la trasformazione".

Dichiarata la nullità ovvero pronunciato l'annullamento delle delibere oggetto di impugnazione, gli attori domandavano il risarcimento dei danni conseguenti alle delibere.

La società si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree. Si costituivano in giudizio altresì i soci di maggioranza spiegando intervento adesivo dipendente in favore della società, la cui ammissibilità veniva contestata dagli attori.

[Sent. 08.01.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 11 settembre 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice Relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Ai
fini della valutazione della competenza del tribunale
correttamente adito
secondo i criteri di competenza di cui al d.lgs. 168/2003, in
difetto di
espressa previsione legislativa, la chiamata in garanzia di un
soggetto avente
personalità giuridica di diritto straniero non può determinare
l'incompetenza
sopravvenuta, né con
riferimento alla causa di garanzia, ove la chiamata del terzo
sia stata
autorizzata dal giudice al fine di realizzare il *simultaneus
processus*, né tantomeno in relazione alla
causa principale, rispetto alla quale la società straniera non
è neppure parte
(conf. Trib.
Bologna, 7 marzo 2018, Trib. Brescia, ord. 16.2.2019).

La
responsabilità dell'organo di amministrazione nell'ambito di
una operazione di
acquisizione societaria che si è rilevata successivamente
economicamente

sfavorevole non può essere ravvisata per il solo fatto che esso non ha abbandonato l'operazione, ma deve essere valutata alla luce delle modalità con le quali sono stati gestiti i rischi emersi dalle analisi di *due diligence*, dovendosi ricordare che l'attività di impresa presenta rischi intrinseci che non possono essere del tutto azzerati e certi settori, come quelli ad elevata vocazione tecnologica (*caratteristica che connotava l'attività della società in esame*) risultano naturalmente più rischiosi di altri. (Nel caso di specie, il collegio ha valutato favorevolmente la scelta dell'organo di amministrazione di strutturare diversamente l'operazione a fronte dei profili di attenzione segnalati nel report della due diligence optando per una soluzione che fornisca ulteriori elementi informativi idonei a supportare la congruità del valore economico dell'operazione concordata tra le parti).

In presenza di situazioni di conflitto di interessi in capo ad alcuni amministratori tali da far ritenere il principio della *business judgment rule* non pienamente applicabile all'operazione, l'adozione di una serie di misure "rafforzate", procedurali e di *governance*, possono essere idonee a sterilizzare i rischi associati alla stessa. (Nel caso di specie, il collegio ha ritenuto che l'adozione di misure rafforzate quali: l'affidamento ad un professionista

indipendente del compito di accertare la congruità del prezzo dell'operazione dal punto di vista dell'acquirente, la costituzione di un comitato ristretto composto da consiglieri disinteressati, il coinvolgimento del collegio sindacale e il mancato voto in consiglio da parte degli amministratori portatori di interessi in conflitto, siano state idonee a sterilizzare i rischi connessi alla presenza situazioni di conflitto di interesse che riguardavano l'operazione in questione).

La mancata attivazione della clausola contrattuale di indennizzo da parte degli amministratori previsto nel contratto di acquisizione della quota di partecipazione rappresenta una perdita di chance, impendendo alla società la chance di ottenere ristoro del pregiudizio subito, in via amichevole o a seguito di contenzioso. In questa ipotesi, le valutazioni in punto di nesso eziologico impongono di ritenere sussistente il danno – in conseguenza dell'omissione – solo qualora l'applicazione di criteri probabilistici porti ad accertare che, in mancanza dell'omissione stessa, il risultato vittorioso sperato sarebbe stato ottenuto (conf. Cass. n.22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n. 21894/04, Cass. n. 6967/06, Cass. n. 9917/2010). La prova della sussistenza del nesso eziologico e del danno è a carico del soggetto danneggiato, sul quale in riferimento alla

consistenza della chance incombe l'onere di provare la sussistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (conf. Cass. n. 15385/2011).

Principi

espressi in ipotesi di rigetto dell'azione di responsabilità sociale promossa dalla società, poi dichiarata fallita in corso causa, nei confronti degli amministratori in carica all'epoca dei fatti, i quali avrebbero concluso, asseritamente in violazione dei doveri propri di amministratori, una operazione di acquisizione di partecipazioni di una società, la quale è risultata economicamente pregiudizievole per la società acquirente avendo registrato la società acquisita un notevole decremento del proprio fatturato sin dall'anno successivo all'operazione.

Nel

caso di specie, l'attore lamenta che:

- 1. gli amministratori avrebbero concluso tale operazione con una società riconducibile ad uno degli amministratori del proprio consiglio di amministrazione, pertanto in presenza di un evidente conflitto di interessi, ad un prezzo di molto superiore rispetto al reale valore della società;*
- 2. la mancata attivazione degli obblighi di indennizzo previsti nel contratto di cessione della*

*quota di partecipazione
a fronte della incorrettezza delle dichiarazioni e
garanzie rilasciate dalla
società venditrice.*

[Sent. 11.09.2020Download](#)

(Massime a cura di Giorgio Peli)

Sentenza del 10 luglio 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

La responsabilità degli amministratori ex art. 2476, co., 3 c.c. non può essere affermata laddove le doglianze dei soci siano genericamente indicate e laddove non risulti provato un danno per la società.

Il conflitto di interessi postula un rapporto d'incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli a sua volta rappresenti; rapporto che va riscontrato non in termini astratti e ipotetici, ma con riferimento al singolo atto, concentrandosi esclusivamente sul contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano un vantaggio di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell'altro (conf. Cass. n. 19045/2005).

La sussistenza dei presupposti per la postergazione dei crediti dei soci stabiliti dall'art. 2467 c.c. non è ostativa alla compensazione tra il credito del socio per finanziamenti

e il suo debito da sottoscrizione dell'aumento di capitale, atteso che la trasformazione, mediante la compensazione, del credito da finanziamento in capitale di rischio concorre alla protezione degli interessi dei creditori terzi tutelati dall'art. 2476 c.c. Deve ritenersi, in definitiva, che l'estinzione per compensazione non sia illegittima e che non arrechi alcun pregiudizio ai creditori della società (e tantomeno alla partecipazione dei soci).

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso dai soci di una s.r.l. ex art. 2476, co. 3, c.c. nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione. A fondamento delle proprie pretese gli attori deducevano il compimento, da parte degli amministratori, di atti di mala gestio tra cui l'aver consentito la liberazione del capitale sociale (dapprima ricostituito e poi aumentato) mediante compensazioni in favore dei soci in violazione dell'art. 2467 c.c.

[Sent. 10.7.2020Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 3 giugno 2019 – Presidente: dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: dott.ssa Alessia Busato

Deve intendersi revocata implicitamente una deliberazione impugnata da un socio per esser stata assunta in conflitto di interessi ovvero con abuso della maggioranza allorquando la società provveda ad assumere una successiva deliberazione che, in ragione del suo contenuto, sia incompatibile con la

precedente.

Decisione resa con riferimento ad una delibera assembleare che approvava la stipulazione di un nuovo contratto di locazione avente ad oggetto un immobile di pregio di proprietà della società: questo sarebbe stato condotto da altra società nella quale i soci espressione della concreta maggioranza assembleare avevano interessi in conflitto con la società proprietaria dell'immobile. Successivamente, l'assemblea dei soci della società titolare dell'immobile dato in locazione assumeva una nuova deliberazione assembleare determinando nuovi – e più vantaggiosi – criteri per la stipula del contratto di locazione.

[Sent. 3.6.2019Download](#)

(Massima a cura di Demetrio Maltese)

Sentenza del 22 marzo 2018 – Presidente: dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: dott. Davide Scaffidi

Gli unici limiti entro cui
l'ordinamento riconosce al socio di una s.r.l. la
legittimazione a promuovere
un'azione di responsabilità nei confronti di un altro socio
sono quelli
previsti dall'art. 2476 settimo comma c.c., secondo cui i soci
della s.r.l.
sono solidalmente responsabili con gli amministratori qualora
abbiano

intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci, i terzi, in tal modo ingerendo nell'amministrazione della società.

La mancata approvazione dei bilanci da parte del socio, quand'anche illegittima, non integra il diverso presupposto previsto dall' art 2476 c.c. dal momento che, pur essendo suscettibile di arrecare un pregiudizio in via di fatto alla società, in realtà non costituisce un contributo intenzionale al compimento di un diverso atto gestorio dannoso per la società, dovendosi ritenere presupposto imprescindibile ai fini della configurazione della responsabilità solidale del socio ex art. 2476 settimo comma c.c., la concorrente responsabilità degli amministratori nella causazione del danno eziologicamente riconducibile all'atto deciso o autorizzato dal socio stesso.

L'ordinamento predispone quali meccanismi di tutela contro la violazione degli obblighi di correttezza e di collaborazione del socio nell'ambito della partecipazione alla vita assembleare del socio, l'esclusione dello stesso dalla compagine sociale, o, in ipotesi estrema, lo scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

Ricorre una situazione di conflitto di interessi del socio quando lo stesso sia

portatore di un interesse
extrasociale – antitetico e incompatibile rispetto a quello
societario – che
non possa essere perseguito dal socio se non mediante il
corrispondente
sacrificio dell'interesse societario.

La responsabilità dell'amministratore non è invocabile in
ordine
all'opportunità o meno delle scelte gestionali e della loro
eventuale incidenza
negativa sul patrimonio societario, dal momento che la sua
configurabilità
esige piuttosto la ricorrenza di un fatto illecito, ossia di
un comportamento
che integri la violazione di obblighi specifici, inerenti alla
carica, o
generalmente.

La omessa o ritardata sottoscrizione del verbale del consiglio
di
amministrazione da parte di uno degli amministratori non
determina alcuna
invalidità della delibera dell'organo gestorio, ma, al più,
una mera
irregolarità del relativo processo verbale.

Principi

*espressi in ipotesi di rigetto di un'azione, proposta nei
confronti di un amministratore e socio di
società, per ottenere l'accertamento e la condanna al
risarcimento, ex art.*

*2476 c.c., dei danni asseritamente cagionati da plurime
condotte negligenti ed*

*ostative, in relazione, in particolare, ad un esercizio del
diritto di voto*

*abusivo, per conflitto di interessi, nella "forma" del diritto
di veto*

consentito dall'assetto statutario.

Nel dettaglio la curia bresciana ha affermato che l'esercizio di veto da parte del socio nella delibera di approvazione dei bilanci, pur essendo suscettibile di arrecare un pregiudizio in via di fatto alla società, non configura la fattispecie disciplinata dall'art 2476 settimo comma c.c, in quanto difetta della concorrente responsabilità degli amministratori nella causazione del danno eziologicamente riconducibile all'atto deciso o autorizzato dal socio stesso.

I giudici, inoltre, hanno ritenuto che la proposta, peraltro non approvata, di azzerare i compensi degli amministratori non integra una situazione conflitto di interessi, quando tale scelta è dettata dalla sola opportunità di scongiurare l'avvio di procedimenti di verifica fiscale nei confronti della società.

Sul punto, è stato sottolineato che, in tema di conflitto di interessi socio/amministratore e di compensi dell'amministratore, deve essere specificatamente allegata l'effettiva consistenza dell'interesse extrasociale perseguito dal socio nonché di quello societario compromesso, non potendosi limitare ad un generico risparmio di spesa causato dalla forte contrazione delle vendite o da difficoltà di tipo fiscale.

[Sent. 22.3.2018Download](#)

(Massima

a cura di Francesco Maria Maffezzoni)